

## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Monica Biasutti	PRESIDENTE
dott. Lucia Dall'Armellina	GIUDICE rel.
dott. Roberta Sara Paviotti	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

**sulla domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo**  
formulata, con ricorso n. 6/16 da s.r.l

La società proponente ha depositato in data 23.06.16 un ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. e nel termine assegnatole, successivamente prorogato, ha depositato la proposta ed il piano di concordato.

Proponeva domanda di ammissione al concordato di tipo c.d. misto, con prevalenza della componente in continuità aziendale rispetto a quella liquidatoria, con la previsione della temporanea concessione in affitto del ramo d'azienda ad una società già individuata e la successiva cessione del ramo d'azienda alla stessa o ad altro soggetto individuato all'esito della esperita procedura competitiva; il piano prevedeva l'apporto di finanza esterna da parte di terzi e il pagamento integrale dei creditori privilegiati con cessione dei beni, ipotizzando il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e delle spese di procedura nonché dei creditori chirografari nella misura iniziale del 4,49 % successivamente elevata al 6,29%.

Con provvedimento di data 14.11.2016, l'intestato Tribunale formulava plurimi e dettagliati rilievi in ordine alla compatibilità dello strumento dell'affitto d'azienda con la componente in continuità del concordato, concedendo un termine per l'integrazione del ricorso e della documentazione.

La ricorrente depositava memoria integrativa, nella quale la prospettiva di soddisfacimento dei creditori chirografari veniva elevata alla percentuale del 6,29% per effetto dell'apporto di ulteriore finanza da parte del legale rappresentante della società proponente.



Con provvedimento del 19.12.2016 , ritenuti non integralmente superati i rilievi già formulati, il Tribunale convocava la debitrice all'udienza del 10.01.2017 ai sensi dell'art. 162 comma 2 della legge fallimentare.

Esaminati gli atti del procedimento e sentita la debitrice, il Tribunale osserva quanto segue.

Il Tribunale non può che ribadire , non essendo sostanzialmente superate dalle successive deduzioni integrative , la permanenza delle criticità già evidenziate con il decreto di data 14.11.2016.

E invero il piano prevede l'affitto dell'azienda , perfezionatosi , poi, in seguito a procedura competitiva , a tale società Alta , e la successiva cessione del ramo d'azienda alla predetta società o al diverso aggiudicatario che sarà individuato all'esito della esperita procedura competitiva nonché l'apporto di finanza esterna da parte dell'affittuaria e del legale rappresentante della società proponente.

E' controverso se dia luogo a continuità aziendale e all'applicazione della disciplina specifica ad essa dedicata , anche l'affitto d'azienda che , preannunciato nella proposta concordataria si è perfezionato nelle more del presente procedimento , ed è previsto quale strumento "ponte" in vista del successivo trasferimento dell'azienda stessa.

Ritiene il Tribunale, pur non ignorando le incertezze interpretative in ordine alla latitudine applicativa dell'art. 186 bis l.f., che l'affitto dell'azienda non sia compatibile con il concordato c.d. in continuità e a tale conclusione depongono : I. l'omessa previsione normativa nell'ambito dell'art. 186 bis l.f.; II. la riferibilità a terzi della continuità temporanea cui è funzionale l'affitto ; III. la cessazione dell'attività imprenditoriale del debitore conseguenti all'affitto e alla successiva vendita.

Invero, il concordato in continuità non può che comportare una sopportazione del rischio d'impresa da parte dei creditori concorsuali che può giustificarsi e sussistere se e fino a quando l'impresa sia gestita dall'imprenditore e la gestione continui a presentare dei profili di aleatorietà.

Nella fattispecie in esame nessun rischio si può ravvisare dal momento che sono predeterminati i criteri e i corrispettivi dell'affitto e della successiva cessione dell'azienda.



Conseguendone la dichiarazione di inammissibilità, si provvede con separata coeva sentenza alla dichiarazione di fallimento della debitrice, in presenza di istanze già proposte da alcuni creditori di Acheo e da questi ribadite all'odierna udienza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso n. 6/2016 da s.r.l. con sede legale in (PN), fraz., Via , con l'Avv. '

Si comunichi alla società proponente , al Commissario Giudiziale e alla CCIIAA.

Pordenone, 19 gennaio 2017

Il Presidente

www.unijuris.it

